



# **COMUNE di MUCCIA**

PROVINCIA di MACERATA

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL  
FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E S.M.I.**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 18/09/2020)

## **Art. 1. Obiettivi e finalità**

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", previsto dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato "Codice appalti" o "Codice").
2. Lo stesso regolamento viene redatto in conformità dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 n. 57 del 04 luglio 2018.
3. Il Regolamento si applica al personale dipendente del Comune di Muccia per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche e tecnico-amministrative relative all'espletamento di lavori, servizi e forniture, e ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che svolgono eventuali incarichi conferiti da codesta amministrazione.

## **Art. 2. Ambito di applicazione e attività tecniche**

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara del lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato nei successivi commi.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle seguenti funzioni tecniche:
  - attività di programmazione della spesa per investimenti;
  - attività per la verifica preventiva dei progetti;
  - attività di predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara;
  - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
  - attività di responsabile unico del procedimento;
  - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione nei contratti di servizi e forniture;
  - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero certificazione di regolare esecuzione;
  - attività di collaudatore statico;
  - attività di verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.
3. Restano sempre esclusi dall'incentivo:
  - le attività manutentive ordinarie e straordinarie;
  - Ai sensi dell'art. 113 comma 2, ultimo capoverso, limitatamente agli appalti di servizi e forniture l'incentivo può essere riconosciuto solo qualora venga nominato il Direttore dell'esecuzione previsto dall'art. 111 comma 2 del Codice, diverso dal Responsabile Unico del Procedimento.

## **Art. 3. Soggetti coinvolti e gruppo di lavoro**

1. Partecipano alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 3 i dipendenti dell'Ente direttamente incaricati e nominati per le funzioni sopracitate

nonché il personale incaricato di collaborare allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo. Tali figure possono essere:

- Responsabile unico del procedimento, nominato tra dipendenti che possiedano il necessario inquadramento e adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve possedere un profilo professionale tecnico;
  - Personale tecnico incaricato della direzione dei lavori, dell'esecuzione del contratto, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
  - Personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, e in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
  - I collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici). L'attività dei collaboratori deve porsi in stretta correlazione funzionale con le attività incentivabili di cui all'art.113, comma 2, del Codice.
  - Il personale amministrativo-contabile, di esclusiva appartenenza agli uffici di contabilità e agli uffici di gestione del trattamento economico del personale interno, addetto alla gestione finanziaria delle opere, lavori e forniture interessate e dei correlati incentivi spettanti.
2. È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo all'interno del gruppo di lavoro di cui al presente articolo, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.
  3. Il responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre, sentito il RUP, individua fra i dipendenti dell'Ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura inseriti nei programmi dell'amministrazione, un gruppo di lavoro a cui affidare le funzioni tecniche.
  4. Nel gruppo di lavoro dovranno essere compresi anche i collaboratori amministrativo-contabili degli uffici addetti alle procedure di gara o appalto, alle procedure contabili di gestione della spesa compresa la gestione amministrativo-contabile del Fondo.
  5. La composizione del gruppo di lavoro è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, da parte del Responsabile competente ad eseguire l'intervento, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per le funzioni tecniche.
  6. Nell'individuazione del personale interessato il responsabile assicura, ove possibile, un'adeguata rotazione del personale.

7. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve redigere una scheda operativa nella quale indicare:
  - a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
  - b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente regolamento;
  - c) il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
  - d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
  - e) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
6. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Responsabile competente. In caso di modifica o revoca dell'incarico assegnato, il Responsabile competente accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.

#### **Art. 3 bis. Personale di altre amministrazioni pubbliche**

1. L'amministrazione può, su proposta del RUP e previo oggettivo accertamento della mancanza di figure interne in possesso delle necessarie professionalità e competenze, avvalersi dei dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi o forniture.
2. I compensi spettanti al personale di altre amministrazioni e derivanti dallo svolgimento di funzioni tecniche, come meglio specificate dall'art. 6 del presente Regolamento, sono trasferiti da codesta amministrazione a quella a cui appartengono i dipendenti coinvolti, ai fini della loro corresponsione. Analogamente, qualora il personale appartenente a questa amministrazione comunale svolgesse incarichi tecnici a favore di un'altra amministrazione, spetta all'amministrazione beneficiaria della prestazione trasferire a questa amministrazione gli importi dovuti, così da procedere al loro versamento.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora codesta amministrazione decidesse di avvalersi del personale appartenente ad una centrale di committenza affinché esercitino parte delle funzioni tecniche di cui all'art. 2 del presente Regolamento, può essere riconosciuta una percentuale di incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza nel rispetto dei limiti e delle percentuali fissate dal Regolamento in oggetto. Tale riconoscimento è tuttavia subordinato ad espressa richiesta della centrale di committenza e qualora sia previsto nella convenzione/contratto che disciplina i rapporti tra codesta amministrazione e la centrale di committenza.

#### **Art. 4. Quantificazione del Fondo per funzioni tecniche negli appalti di lavori**

1. Nel caso di appalti per "lavori", come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera nn) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro. Gli importi sono comprensivi anche degli

oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP: tali oneri sono pertanto decurtati in via preventiva rispetto al calcolo delle spettanze a favore dei dipendenti interessati.

2. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato in base alle percentuali di seguito indicate sull'importo a base di gara:

Importo a base di gara	Quote incrementali da destinare al fondo
Lavori < 2.000.000 euro	2%
da 2.000.000 a 5.548.000 euro	1,80%
da 5.548.000 a 20.000.000 euro	1,50%
Lavori > 20.000.000 euro	1,00%

3. Il fondo viene costituito mediante la previsione di apposite risorse all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro, con determinazione del Responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
4. Nel caso di utilizzo dei servizi della Centrale unica di committenza, per i compiti svolti dal personale nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori per conto di altri enti, è riconosciuta, una quota parte, pari al 25%, dell'incentivo previsto dal comma 2.
5. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, secondo le fattispecie previste dal comma 1 dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, l'importo del fondo riferito alla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

#### **Art. 5. Quantificazione del Fondo per funzioni tecniche negli appalti per servizi e forniture**

1. Nel caso di appalti per "servizi e forniture", come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera ss) e lettera tt) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un servizio o fornitura. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP: tali oneri sono pertanto decurtati in via preventiva rispetto al calcolo delle spettanze a favore dei dipendenti interessati.
2. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato in base alle percentuali di seguito indicate sull'importo a base di gara:

Importo a base di gara	Quote incrementali da destinare al fondo
>40.001 e < 221.00 euro	1,90%
> 221.000 e < 1.000.000 euro	1,80%
> 1.000.000 euro	1,70%

3. Il fondo viene costituito mediante la previsione di apposite risorse all'interno del quadro economico della fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del Responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
4. Nel caso di utilizzo dei servizi della Centrale unica di committenza, per i compiti svolti dal personale nell'espletamento di procedure di acquisizione di servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuta, una quota parte, pari al 25%, dell'incentivo previsto dal comma 2.
5. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, secondo le fattispecie previste dal comma 1 dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, l'importo del fondo riferito alla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

#### **Art. 5. Fondo per l'innovazione.**

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito da una somma pari 20% della percentuale stabilita dai precedenti artt. 4 e 5 dell'importo a base d'appalto dei lavori pubblici, dei servizi e forniture.
2. Il Fondo per l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Il Fondo per l'innovazione può essere altresì destinato all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.
4. Le somme che fanno parte del Fondo per l'innovazione sono utilizzabili in termini di spesa solo a compimento dell'opera o al termine della procedura di appalto. La destinazione delle somme accantonate per ciascuna procedura, viene determinata annualmente dalla Giunta, su proposta del del Responsabile dell'Area Tecnica. Con il medesimo atto viene approvato il consuntivo delle somme spese a questo titolo per l'anno precedente, dettagliandone le specifiche forme di utilizzo.

#### **Art. 5bis. Fondo per l'innovazione interventi di riparazione e ricostruzione post sisma centro Italia**

1. Negli interventi relativi ai lavori, servizi e forniture connessi al sisma centro Italia 2016 e successivi, finanziati ai sensi del D.L. 17 ottobre 2016, n.189 convertito con L. 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., il fondo per l'innovazione è pari al 20% della percentuale stabilita dai precedenti artt. 4 e 5 dell'importo a base di appalto.
2. Ai sensi del comma 5, dell'art. 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 57 del 04 luglio 2018, il fondo di cui al presente articolo rimane nelle disponibilità del Commissario Straordinario o dei Vice Commissari per le necessità della struttura centrale e del personale alla stessa assegnato o per le

necessità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione o dei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 88 e del personale a loro assegnato.

## Art. 6. Ripartizione del Fondo di incentivazione

1. Il Responsabile competente opera la ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, nelle percentuali di seguito riportate, come indicato nell'articolo 4, comma 2 dell'O.C.S.R. n. 57 del 04 luglio 2018, (rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti):

### TABELLA A - LAVORI

<b>Attività</b>	<b>Quota %</b>
a) Incaricato della programmazione della spesa	2,00%
b) Verifica preventiva dei progetti per lavori (art. 26 Codice) e monitoraggio	3,00%
c) Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.)	5,00%
d) Responsabilità del procedimento (RUP): attività elencate da art. 31 Codice appalti o altre disposizioni normative	22,00%
e) Collaboratori del R.U.P. (personale amministrativo e tecnico di staff)	7,00%
f) Direttore dei lavori	27,00%
g) Ufficio direzione lavori (direttore operativo – ispettori di cantiere)	6,00%
h) Coordinatore della sicurezza	8,00%
i) Collaudo tecnico amministrativo	10,00%
j) Collaudo statico	10,00%

### TABELLA B - SERVIZI E FORNITURE

<b>Attività</b>	<b>Quota %</b>
a) Incaricato della programmazione della spesa	5,00%
b) Predisposizione atti e altre attività necessarie per la procedura di affidamento dell'appalto (bandi, capitolati, mercato elettronico, contratti)	10,00%

<b>Attività</b>	<b>Quota %</b>
c) Responsabile del Procedimento	35,00%
d) Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	15,00%
e) Direzione dell'esecuzione del contratto – Incaricato o commissione di verifica della conformità nei confronti di forniture	30,00%
f) Collaboratori del direttore dell'esecuzione	5,00%

8. Nell'ambito della ripartizione delle funzioni di cui al presente articolo, le attività svolte dagli addetti della Centrale Unica di Committenza all'interno del procedimento di appalto saranno analiticamente evidenziate al fine di rendicontare le quote degli incentivi di spettanza di tale personale, nella misura indicata all'articolo 3 comma 4.

#### **Art. 7 - Accertamento delle attività e liquidazione dei compensi**

1. La liquidazione dell'incentivo ai dipendenti incaricati per ciascun lavoro o opera, servizio o fornitura è disposta con determinazione del Responsabile del competente Settore.
2. L'accertamento è da ritenere positivo nel caso in cui tutte le attività siano state correttamente svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati, come specificato nel successivo articolo 8.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 5 del presente regolamento.
4. La liquidazione dell'incentivo è disposta secondo le modalità che seguono:
  - Nel caso di appalto per lavori:
    - i. per le funzioni di cui alla Tabella A, lettere a), b), c), dell'articolo 6 del presente regolamento, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;
    - ii. per le funzioni di cui alla Tabella A, lettere d), e) dell'articolo 6 del presente regolamento, in misura pari al 40% a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;
    - iii. per le funzioni di cui alla Tabella A, lettere f), g), h), dell'articolo 6 del presente regolamento nella misura massima del 40% anche durante il corso dei lavori, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;

- iv. per le funzioni di cui alla Tabella A, lettere i) e j), dell'articolo 6 del presente regolamento, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di collaudo.
- Nel caso di appalti per servizi e/o forniture:
  - i. per le funzioni di cui alla Tabella B, lettere a), e b) dell'articolo 6 del presente regolamento, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;
  - ii. per le funzioni di cui alla Tabella B, lettere c) e d) dell'articolo 6 del presente regolamento, in misura pari al 40% a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari al un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20% a saldo dopo l'approvazione del collaudo;
  - iii. per le funzioni di cui alla Tabella B, lettera f) dell'articolo 6 del presente regolamento nella misura massima del 40% anche durante il corso del servizio, purché l'avanzamento dello stesso superi la metà dell'importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari restante del 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo.

#### **Art. 8 - Eventuale riduzione dei compensi.**

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Responsabile del settore competente dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri:
  - a) Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi;
  - b) Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Le decurtazioni di cui al presente articolo non sono comunque applicabili qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non sono imputabili al personale incaricato delle attività di cui all'art. 2.
3. In ogni caso previsto al comma 1, le somme che residuano costituiscono economie.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal Segretario Comunale, con il supporto del Responsabile dell'Ufficio Personale, in sede di erogazione dell'incentivo, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

5. La contrattazione decentrata integrativa dell'ente può prevedere una correlazione tra i compensi a titolo di incentivo per le funzioni tecniche e i premi correlati alla performance di cui all'art. 68 comma 2 lett. a) e b) del CCNL 2016-2018 e alla retribuzione di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa.

#### **Art. 9 - Entrata in vigore e fase transitoria**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica, ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, alle procedure bandite a decorrere dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.
2. I contenuti del presente regolamento potranno essere applicati dopo la sua adozione anche alle attività svolte tra il 20/4/2016 e la data di approvazione, relativamente ad appalti banditi sotto vigenza del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.
3. Per le attività svolte nel periodo che intercorre tra il 20/4/2016 e il 31/12/2017, stante la decorrenza dal 1/1/2018 dell'articolo 113, comma 5-bis che ha disposto il non assoggettamento degli incentivi al tetto del salario accessorio di cui all'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, successivamente modificato dall'art.23 del d. lgs. N. 75/2017, la liquidazione degli incentivi potrà avvenire solo nei limiti di eventuali risorse a tal fine espressamente stanziato nell'ambito delle risorse decentrate degli anni di riferimento.